

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 8863 /47.11.2022 del 28.04.2022

Pos. n. 2

Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 3 Vigilanza Enti
(Rif. Nota 22 aprile 2022, n. 27182)

Oggetto: Deliberazione del Consiglio direttivo del Consorzio per le autostrade siciliane (C.A.S.) n. 7/CD del 22 marzo 2022.

Con la nota in riferimento codesto Dipartimento, riferisce che il Consiglio Direttivo del C.A.S. (oggi Ente pubblico economico, vigilato da codesto Dipartimento e inserito nel conto economico consolidato della P.A.) ha deliberato di conferire l'incarico di Dirigente Generale ad un dirigente dell'amministrazione regionale in quiescenza per raggiungimento limiti di età; dalla delibera allegata si evince che lo stesso dirigente era stato già assegnato temporaneamente a detto Ente per assumere l'incarico di Dirigente Generale *“fino al raggiungimento dell'età pensionabile...”*

In considerazione della natura dell'Ente vigilato, nonché del divieto posto dall'art. 33 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, codesto Dipartimento ha invitato l'Ente ad annullare la delibera in questione e, tuttavia, il C.A.S. ha contestato tale invito.

Viene chiesto, pertanto, l'avviso di questo Ufficio in ordine alla possibilità di attribuire a titolo gratuito l'incarico di Dirigente Generale del C.A.S. ad un ex dirigente dell'Amministrazione regionale in quiescenza per sopraggiunti limiti di età.

2. In relazione alla problematica sottoposto si osserva quanto segue.

Il quesito formulato dalla Richiedente Amministrazione pare trovare risposta nell'attuale formulazione dell'art. 5, comma 9¹, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, letto in combinato disposto con il richiamato art. 33, comma 3², del D.L. n. 223 / 2006.

Invero, sulla base dell'art. 5 del decreto legge n. 95/2012, le amministrazioni pubbliche (le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per la società e la borsa) non possono conferire a lavoratori pubblici o privati in quiescenza, dipendenti o autonomi che siano (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 193/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 180/2018/PAR), incarichi direttivi o dirigenziali, salva l'ipotesi di incarichi a titolo gratuito: in tal caso *“la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile”*.

1 **Art. 5, comma 9, decreto legge n. 95/2012:** “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (122), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia”.

2 **Art. 33, comma 3, decreto legge n. 223/2006:** *“ I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”*.

La *ratio* di tale divieto risiede, nell'opportunità di favorire il ricambio e ringiovanimento del personale ai vertici, in uno con il contenimento della spesa pubblica, in ragione del carattere limitato delle risorse pubbliche che “*giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva - e modellata su un parametro prevedibile e certo - delle risorse che l'amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni*” (in questi termini, Corte costituzionale n. 124/2017).

Un impedimento generalizzato al conferimento di incarichi direttivi o dirigenziali a soggetti in quiescenza, dunque, che non conosce deroghe o eccezioni, se non per il caso della gratuità e per la durata massima di un anno, non prorogabile o rinnovabile.

In tale contesto, si innesta, tuttavia, la disposizione di cui all'art. 33 del citato decreto legge n. 223/2006, che prescrive il rispetto, in ogni caso ed in via generale, del limite anagrafico per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, con la conseguenza che, se per un verso non sussistono preclusioni al conferimento di un incarico gratuito di natura dirigenziale a personale in quiescenza, è pur vero che in base alla norma da ultimo richiamata, è necessario che il soggetto cui viene conferito l'incarico dirigenziale non abbia comunque raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici (in tal senso, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 66/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 181/2015/PAR; Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 144/2019/PAR).

Tale percorso interpretativo, affermato dalla magistratura contabile, è stato fatto proprio dallo stesso Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con circolare 4 dicembre 2014, n. 6, con la quale, pronunciandosi in merito all'interpretazione del suindicato art. 5 del decreto legge n. 95/2012, ha avuto modo di affrontare i limiti posti dall'art. 33 del decreto legge n. 223/2006 e la conseguente esclusione della generale possibilità riconosciuta dal citato art. 5, nel caso del raggiungimento del limite di età pensionabile.

In tale direzione, infine, non può non citarsi, la pronuncia della Corte dei Conti sez. Contr. Puglia, Delib., 25-11-2020, n. 107, con la quale è stato sancito che: “*In*

definitiva, alla luce del sopra riportato quadro normativo, deve ritenersi che un rapporto dirigenziale non possa proseguire oltre il limite ordinamentale di età previsto per il collocamento a riposo dei pubblici dipendenti e che nel rispetto di tale limite, un incarico dirigenziale possa essere conferito a un soggetto in quiescenza, esclusivamente a titolo gratuito e per il periodo non superiore a un anno (né prorogabile, né rinnovabile) e pur sempre nel doveroso rispetto delle regole relative alle procedure selettive di conferimento degli incarichi”.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna